

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotone

Rep. N° 4.

OGGETTO: Contratto in forma pubblica amministrativa per l'appalto dei lavori di
"Ristrutturazione edifici scolastici "A"".

Codice CIG: 0274813ED8 Codice CUP: H83G05000460002

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, presso la Sede del
Comune di Petilia Policastro (KR) sita in Via Dante Alighieri snc, avanti a me Dott. Teresa
Maria Aloisio, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97, quarto comma lett. c), del D.

Lgs 18.8.2000, n° 267, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

- da una parte il signor Trovato Arch. Francesco, nato a Petilia Policastro il 28.11.1965 ed
ivi residente alla Loc. San Demetrio, C.F. TRVFNC65S28G508D nella sua qualità di
Responsabile del Settore Lavori Pubblici Espropri Tecnico manutentivo del Comune di
Petilia Policastro, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del
Comune che rappresenta, il cui codice fiscale è n. 00297950792, per brevità denominato nel
proseguo "Stazione appaltante";

- dall'altra il sig. Guarascio Gaetano, nato a Crotone (K) il 21/06/1975 e residente a
Cotronei (KR) in Via Fragalà 26, con codice fiscale n.: GRSGTN75H21D122Y, il quale
interviene nel presente atto, in qualità di legale rappresentante della ditta IDROCALORGAS,
con sede in Cotronei (KR) in Via Fragalà 26, iscritta nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di CROTONE con partita IVA 02295620799 e numero di iscrizione al REA KR -
157812, per brevità denominato nel proseguo "Appaltatore";

IDROCALORGAS impianti tecnologici
di Guarascio Gaetano
Via Fragalà 26 - 89036 Cotronei (KR)
Tel. 0975/42797 - Fax 0975/335594 1933
E-mail: idrocalorgas2006@libero.it
P.IVA 02295620799

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario comunale

rogante sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano rinunciare all'assistenza dei testimoni

e lo fanno con il mio consenso.

Premesso:

- che il Consiglio Regionale, nella seduta del 03.08.2004, ha ratificato la delibera di G.R. N.º

480 del 13.07.2004 ad oggetto "Legge 11.01.1996 nº 23 norme per l'edilizia scolastica

piano triennale 2003/2005 e piani annuali di attuazione 2003 e 2004";

- che nell'ambito del suddetto piano triennale a codesto Comune, con fondi regionali di cui al

cap. 3311203, è stato assegnato il contributo di euro 150.000,00 per la ristrutturazione di

edifici scolastici di proprietà comunale;

- che con determinazione nº 538 adottata dal responsabile del servizio lavori pubblici

comunale del 24.11.2004 è stato conferito incarico all'ing. R. Cosco e arch. A. Pace per la

stesura del progetto e la direzione dei lavori dell'opera;

- che con deliberazione adottata dalla G.C. n.º 32 del 17 febbraio 2005 è stato approvato il

progetto preliminari dei suddetti lavori;

- che con deliberazione della G.C. n.º 40 del 24 febbraio 2005 è stato approvato il progetto

esecutivo dei suddetti lavori;

- che con determina determina n.º 212 del 22.05.2009 sono state approvate le risultanze delle

operazioni di gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, come risultano dal verbale

in data 20.03.2009 dell'apposita Commissione presso la Stazione Unica Appaltante della

provincia di Crotone, all'Impresa S.I.T.I. SUD srl con sede in Lamezia Terme Via Sapri, 4

per un importo complessivo di € 79.397,77 al netto del ribasso d'asta del 23,131%, oltre €

710,28 per oneri per la sicurezza;

- che con determinazione del responsabile dei lavori pubblici n. 269 del 10.11.2011 si è

proceduto ad accertare ed impegnare la spesa;

- che con determinazione del Responsabile lavori pubblici n. 407 del 18.12.2012 di si è

proceduto liquidazione del I Sal;

- che a seguito di contenzioso tra le parti con determina n. 361 del 30.11.2012 adottata dal

medesimo responsabile si è provveduto ad approvare lo di schema accordo bonario di

risoluzione del contratto di appalto n. 7 del 16.09.2009;

- che l'accordo bonario di risoluzione del contratto è stato sottoscritto tra le parti in data

06/12/2012;

- Che con determinazione n° 541 del 16/12/2013 il responsabile dei lavori pubblici ha

proceduto ad aggiudicare i lavori non eseguiti risulta la seconda classificata, negli esiti della

gara individuata nell'impresa IDROCALOR GAS DI GUARASCIO GAETANO con sede in

via Fragalà n. 26 – 88836 Cotronei;

- che con successiva determina n° 23 adottata in data 21 gennaio 2014 ad integrazione della

precedente lo stesso responsabile nell'approvare l'elenco prezzo ha specificato che l'importo

a base dell'affidamento è pari ad € 67.368,60 per un importo al netto del ribasso del 23,131%

pari ad € 51.785,57 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 395,98 ed oltre IVA;

Considerato:

- che per il conferimento del presente appalto non è stato necessario acquisire nei riguardi

dell'Appaltatore e degli altri soggetti contemplati dall'art. 85 del D.Lgs. 06/9/2011, n.159 e

s.i. e m. la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del medesimo decreto, in quanto ai



sensi dell'art. 91 trattasi di contratto avente un valore complessivo non superiore a

€.150.000,00.

- Che comunque è stata acquisita agli atti dichiarazione sostitutiva di certificazione

rilasciata dal Signor Guarascio Gaetano il quale ha dichiarato che nei propri confronti non

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs.



06/09/2011 n. 159;

che, ai sensi dell'art. 86, comma 10, del D.Lgs. n.276/2003, è stato acquisito nei riguardi dell'Appaltatore il D.U.R.C. rilasciato dall'INPS in data 15/11/2013 c.i.p 20131196051141 dal quale risulta che l'appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

che la ditta risulta essere a tutt'oggi iscritta alla Camera di Commercio Industria ed artigianato e agricoltura di Crotona, per come risulta dal documento di verifica rilasciato dalla stessa, al numero REA : 157812;

che il Signor Guarascio ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di certificazione attraverso la quale ha dichiarato che a proprio carico nulla risulta dal certificato Generale del Casellario giudiziario nonché dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Crotona;

che con verbale di asseveramento in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile di Procedimento e l'Appaltatore concordemente hanno dato atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto.

Tutto ciò premesso, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - (Oggetto)

Il Comune di Petilia Policastro, come sopra rappresentato, affida in appalto alla ditta IDROCALORGAS, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta senza riserva alcuna,

l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di "Ristrutturazione edifici scolastici "A"".

per come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2 e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - (Documenti contrattuali)

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato generale di appalto dei lavori pubblici e dai seguenti documenti che, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al presente contratto, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le tabelle allegato allo stesso;
- b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;
- c) computo metrico;
- d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, agli artt. 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222/2003 e alle eventuali proposte integrative di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 163/2006;
- e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. n.163/2006 e all'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003;
- f) il cronoprogramma;

Detti documenti, con esclusione delle eventuali proposte integrative, dei quali ne viene omessa la lettura per espressa dispensa fattane dei componenti che dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, vengono depositati nel fascicolo dell'opera che si conserva presso il Settore Lavori Pubblici, Espropri e Tecnico manutentivo del Comune di Perillo Policastro.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto, nonché le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali ed i prezzi unitari delle medesime singole lavorazioni offerti dall'Appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'art. 4, punto 3, del presente contratto.

Art. 3 - (Ammontare del contratto)



1. L'importo contrattuale ammonta a complessivi € 67.368,60

(sessantasettemilatrecentosessantotto/60), di cui € 51.785,57 per lavori al netto del ribasso

d'asta offerto del 23,131%, per lavori e oltre € 395,98, non soggetti a ribasso, per oneri per

l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, primo

periodo, del D. Lgs n.163/2006, per cui il prezzo convenuto non può essere modificato sulla

base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Art. 4 - (Invariabilità e variabilità del corrispettivo)

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D. Lgs. N° 163 del 2006.

3. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. n°163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145 del 2000.

L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.lgs. n.163/2006.

Art. 5 - (Domicilio dell'Appaltatore)

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Cotronei (KR) alla Via Fragalà n° 26.

Ogni variazione del domicilio eletto dall'Appaltatore deve essere preventivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 6 - (Liquidazione corrispettivo e modi della riscossione)

1. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del Capitolato Generale d'Appalto ed ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, mediante emissione di appositi mandati di pagamento da estinguersi presso la Tesoreria del Comune tramite bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente bancario dedicato codice IBAN n. IT 27V030674254000000010053 intestato all'Appaltatore. Ai sensi del predetto articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Appaltatore dichiara di essere consapevole che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto dovranno transitare sul Conto Corrente anzidetto.

3. L'Appaltatore si impegna altresì, senza riserve, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotona della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di legge in materia di tracciabilità finanziaria.

4. Qualunque eventuale variazione del numero di Conto Corrente di cui al precedente comma uno deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla Stazione appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in merito ai pagamenti effettuati.

Art. 7 - (Cessione del contratto e cessione dei crediti)

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di

diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art. 8 - (Pagamenti)

1. Le parti concordano che sul prezzo del presente appalto non è dovuta alcuna anticipazione, ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. n.207/2010.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti nel corso dell'esecuzione dei lavori, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, al maturare di uno stato di avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di garanzia, di importo non inferiore al 30% e non superiore al 95% dell'importo contrattuale. Resta in ogni caso inteso che i termini di pagamento degli acconti e del saldo non possono superare quelli indicati dall'art.143 del D.P.R. n.207/2010. L'importo residuo, comunque non inferiore al 5% dell'importo contrattuale, è contabilizzato e liquidato nel conto finale ed è pagato entro 90 giorni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previo presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art.141, comma 9, del D.Lgs. n.163/2006.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente comma 2.

4. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni

certificato di pagamento di cui ai precedenti commi è subordinata all'acquisizione d'ufficio del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi obbligatori sui redditi di lavoro dipendente, nonché sugli eventuali subappaltatori.

5. Il pagamento del saldo non costituisce comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 9 - (Interessi)

1. L'opera è finanziata dalla Regione Calabria con i fondi di cui legge Regionale n° 23/96 – norme per l'edilizia scolastica.

A tal fine l'Appaltatore dichiara di essere a piena conoscenza delle modalità sopra indicate che regolano la corresponsione delle somme al Comune da parte dell'Ente finanziatore e di accettarle integralmente e senza obiezioni.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto Ministeriale, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460, del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del Comune, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. In ogni caso, per quando non previsto, si rinviano agli articoli 141 e ss. del D.P.R. n.207/2010.

Art. 10 - (Termine per inizio e ultimazione lavori)

1. I lavori devono essere consegnati entro 15 giorni dalla stipulazione del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 11 - (Penale per i ritardi)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Art. 12 - (Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione)

1. Il certificato di collaudo ovvero quello di regolare esecuzione per le opere di importo sino a €.500.000,00 deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Per i collaudi in corso d'opera le parti rinviano alle previsioni di legge, ex comma 7, dell'articolo 141, del Codice dei contratti pubblici e agli articoli e 215 ss, del Regolamento di esecuzione.

3. Il Comune si riserva, ai sensi dell'articolo 230 del D.P.R. n.207/2010, di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore che non può opporre alcun motivo.

ostativo, né può reclamare compensi di sorta, né eccezioni. L'Appaltatore in caso di consegna anticipata può richiedere la stesura di un apposito verbale in contraddittorio tra le parti circa lo stato delle opere, per poter essere garantito dai possibili danni che potrebbero insorgere ai lavori eseguiti.


4. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo o di certificazione della regolare esecuzione emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, lo stesso è tenuto ad eseguirli entro il stabilito dalla Stazione appaltante. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Responsabile unico del procedimento disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669, del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune con ogni mezzo prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

6. Qualora siano decorsi i termini per dar corso al collaudo senza che lo stesso sia stato effettuato o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al Responsabile del procedimento di esecuzione istanza per l'avvio dei procedimenti di Accordo bonario, di cui all'articolo 240, del D.Lgs. n.163/2006.

7. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Responsabile unico del procedimento richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate

Art. 13 – (Risoluzione del contratto)

MCC


1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D. l.gs 9.4.2008, n° 81.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento del danno.

3. È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese affidatarie delle forniture occorrenti per l'esecuzione dei lavori non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dall'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010 da parte dei medesimi subappaltatori o subcontraenti. Qualora il Comune intenda

avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r.

4. Le parti concordano che in caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione del Responsabile unico del procedimento, dovrà provvedere, ai

sensi e per gli effetti degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n.163/2006 a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere il Comune.

5. Le parti concordano altresì che il recesso per il Comune è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Appaltatore, salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Art. 14 - (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Appaltatore, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

2. Il Responsabile unico del procedimento si riserva di diritto di effettuare una trattenuta sui crediti dell'Appaltatore ove quest'ultima risulti inadempiente agli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali derivanti sia da leggi che da contratti collettivi di lavoro e provvederà in caso d'inadempimento accertato o segnalato dall'ispettorato al lavoro a una detrazione in misura pari all'inadempimento stesso sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, a garanzia degli obblighi suddetti anche avvalendosi dell'apposita fideiussione a garanzia delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In ogni caso, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte del Responsabile unico del procedimento per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità fiscale, contributiva e retributiva rilasciata dalle Autorità competenti sia

dell'Appaltatore che di eventuali subappaltatori ed il relativo pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non verrà realizzato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati completamente adempiuti. Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarità dell'Appaltatore, il Responsabile unico del procedimento può provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti allo stesso. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni al Comune di alcun genere, né a titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni. Resta comunque inteso che l'Appaltatore risponde in solido con il subAppaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, e il Comune non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati, rinviando espressamente per quanto non disciplinato all'articolo 4, 5 e 6 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 15 - (Subappalto)

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. L'Appaltatore, ove intenda avvalersi del subappalto o cottimo, deve presentare alla Stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2, 8 e 11, del D.Lgs. 163/2006. La Stazione appaltante, previo verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, provvede al rilascio della relativa autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Le parti concordano che il Comune, ove tale facoltà sia stata prevista nel bando di gara, provvederà a corrispondere direttamente al subAppaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle comunicazioni dell'Appaltatore circa la

parte dei lavori eseguiti dal subAppaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In caso contrario l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Responsabile unico del procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subAppaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dallo stesso al subAppaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4. L'Appaltatore, in caso di subappalto o cottimo, dovrà indicare, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione; inoltre dovrà munire tutto il personale di cartellino di identificazione, compreso quello per le imprese subappaltatrici coinvolte, con obbligo di esporlo.

Art. 16 - (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

1. L'Appaltatore ha presentato la polizza fideiussoria di cui all'art.113, del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 123, del D.P.R. n.207/2010, contratta con la Compagnia Cattolica assicurazioni - Agenzia di Petilia Policastro in data 10-01-2014 n. 002051.91.002320 per una somma assicurata pari a €.13.600,00 a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. L'ammontare della suddetta cauzione è pari al 26,26% dell'importo netto dell'appalto.

2. La polizza fideiussoria anzidetta riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo

la normativa vigente. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento di esecuzione, previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato dall'Appaltatore ed eventuali subappaltatori.

4. Il Comune: a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della ditta; b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e, in caso di inottemperanza, effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore medesimo.

Art. 17 - (Altre Assicurazioni a carico dell'impresa)

1. Come previsto dall'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa numero 002051.11.300018 in data 22 Gennaio 2014 rilasciata dalla Cattolica assicurazioni Agenzia 002051 di Petilia Policastro che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data del 22 gennaio 2015.

Art. 18 - (Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere)

1. L'Appaltatore si obbliga a fornire il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n° 81 del 2008.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui

al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19 - (Controversie)

1. In caso di eventuali controversie nascenti dall'esecuzione del presente contratto le parti convengono che, ai sensi dell'art. 20 del c.p.c., il Foro esclusivo competente è quello di Crotona, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie di cui all'articolo 244 e ss., del D.Lgs. n.163/2006.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è obbligatorio che il Responsabile unico del procedimento valuti la sussistenza per l'attivazione delle procedure volte al raggiungimento dell'Accordo bonario previsto dall'articolo 240, del D.Lgs. n.163/2006, anche su richiesta dall'Appaltatore.

3. Fuori dai casi previsti per l'attivazione della procedura per la conclusione dell'Accordo bonario ed in caso di mancato rispetto dei termini per la pronuncia sulla proposta di Accordo bonario, le parti rinunciano espressamente a dar corso all'Arbitrato previsto dagli art. 241 e 243 del D.Lgs. n.163/2006, demandando la risoluzione della controversia al giudice precostituito.

Art.20 - (Clausola di manleva)

1. L'Appaltatore si impegna a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e dai conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese, da qualunque parte provengano, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto e specificatamente alla esecuzione dei lavori.

Art.21 - (Riservatezza)

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.l.gs. n.196/2003, è in capo al Comune, dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Art. 22 - (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare il D.l.gs. 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 23 - (Protocollo di legalità)

1. In relazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra gli enti locali della Provincia di Crotona e la Prefettura di Crotona per il rafforzamento delle condizioni di legalità, l'Appaltatore:

a) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre ditte partecipanti alla gara;

b) si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia e, in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure

di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

e) si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi, o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

2. Qualora l'impresa si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole, sopra indicate, sarà considerata di non gradimento per la Stazione appaltante che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto.

Art. 24 - (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1. Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento approvato con il D.P.R. n.207/2010 e dell'art. 8 del Capitolato Generale tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quella data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto in formato elettronico, composto a video da 18 pagine intere e parte della diciannovesima fin qui, del quale, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ho dato lettura alle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati, e, non risultando lo stesso in contrasto con l'ordinamento giuridico, prima di me ed alla mia

presenza così lo sottoscrivono:

- L'Appaltatore Guarascio Gaetano in qualità di legale rappresentante della Ditta Idrocalor
Gas, mediante firma autografa apposta qui di seguito e acquisita digitalmente mediante

scanner:

IDROCALORGAS impianti tecnologici


di Guarascio Gaetano

Via Fregata, 26-84036 Corchiano (CP)
Tel/Fax 0962497856 cell 3336841365
Email idrocalorgas2006@libero.it
Piva 02295620799

- La Stazione Appaltante nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici

Espropri - Tecnico manutentivo sig. Francesco Trovato, mediante firma autografa

apposta qui di seguito e acquisita digitalmente mediante scanner:



- Il Segretario Comunale sig. Teresa Maria Aloisio, mediante firma digitale.